CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1125/2025

Oggetto: SAN GIORGIO S.R.L.. STABILIMENTO SITO IN VIA DEL MOLO VECCHIO SNC, CALATA GADDA, GENOVA. MODIFICA SOSTANZIALE DEL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 RILASCIATA CON A.D. N. 1081/2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 400,00.

In data 22/04/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 novembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 sopra citato;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

la D.G.R. n. 808/2020 avente ad oggetto “Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/g”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

San Giorgio S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera e acustica, rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con A.D. n. 1081/2023 del 12.05.2023, per lo stabilimento ubicato in Via del Molo Vecchio snc, Calata Gadda, Genova Porto;

l’attività dello stabilimento consiste principalmente nella costruzione e manutenzione di interni ed esterni di imbarcazioni di medio-piccole dimensioni;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 68440 del 18.11.2024 il

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

S.U.A.P. del Comune di Genova ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale della suddetta autorizzazione presentata dalla Società;

con nota assunta al protocollo con n. 69022 del 21.11.2024 il Comune di Genova ha fatto pervenire il proprio parere favorevole sotto il profilo acustico;

il medesimo parere è pervenuto anche tramite S.U.A.P. con nota assunta al protocollo con n. 69049 in pari data;

l'istanza, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, risulta completa del pagamento degli oneri di istruttoria, effettuato in data 23.09.2024;

con nota prot. n. 73104 del 09/12/2024 è stata comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo al rilascio della modifica dell'A.U.A. sopra citata per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica con contestuale convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a cui sono stati invitati a partecipare, per quanto di rispettiva competenza, il Comune di Genova, la ASL 3 Genovese e l'Autorità Portuale, fornendo inoltre:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente amministrativo della pratica;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con la stessa nota è stato comunicato alla Società che, nell'ambito del procedimento, sarebbero state analizzate anche le modalità delle lavorazioni svolte nel piazzale esterno ai fini della valutazione della gestione dei reflui liquidi prodotti dall'attività di lavaggio e delle acque meteoriche di dilavamento delle aree utilizzate, per fornire specifiche raccomandazioni necessarie a garantire una corretta ed efficiente gestione di tali reflui;

con nota prot. n. 75516 del 19/12/2024 la Città Metropolitana di Genova ha richiesto alla Società integrazioni per il comparto emissioni in atmosfera con sospensione dei termini procedimentali;

con nota assunta al protocollo con n.2902 del 17.01.2025 la Società ha richiesto una proroga per l'invio delle integrazioni richieste;

con nota della Città Metropolitana prot. n. 3560 del 21.01.2025 è stata acconsentita la proroga;

con nota assunta al protocollo con n. 9531 del 17.02.2025 la Società ha trasmesso le integrazioni richieste;

i termini del procedimento sono rimasti pertanto sospesi fino alla data del 17.02.2025;

con nota assunta al protocollo con n. 2832 del 17.01.2025 è pervenuto il parere igienico-sanitario favorevole da parte della ASL 3 Genovese;

Ritenuto

dal momento che, ad oggi, non sono pervenute valutazioni ostative da parte del Comune di Genova, sotto il profilo edilizio/urbanistico, e dell'Autorità Portuale, di poter assumere come favorevoli senza condizioni i pareri dei suddetti enti, per quanto di rispettiva competenza;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

che la Società debba provvedere a comunicare con almeno 15 giorni di preavviso la data in cui verrà effettuata la messa in esercizio delle attività afferenti alle emissioni non ancora attivate E3, E4, E5, E6, e metterle a regime entro i successivi tre mesi;

di confermare, come richiesto a suo tempo dalla Società, un periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti afferenti alle emissioni E3, E4, E5, E6, pari a 90 giorni;

che la Società debba effettuare il collaudo analitico delle emissioni E3, E4, E5, E6 nella configurazione d'impianto descritta;

congruo stabilire una cadenza annuale per le analisi periodiche alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6;

in analogia con le prescrizioni finora impartite per il comparto della cantieristica da diporto, nonché in conformità con le indicazioni contenute al punto 5.1 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, che la Società possa svolgere operazioni di verniciatura a pennello/rullo senza procedere alla captazione e all'abbattimento delle emissioni sino a un consumo massimo di prodotti vernicianti a base solvente fino a 250 kg/anno e senza alcuna limitazione di consumi per prodotti a base acqua;

per le attività di verniciatura a pennello/rullo con un consumo di prodotti vernicianti oltre i 250 kg/anno e per l'attività di verniciatura a spruzzo di natanti con utilizzo complessivo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g, si debba fare riferimento alle prescrizioni e ai valori limite individuati nell'allegato 5, punto 5.1, della D.G.R. n. 808/2020;

che la Società non possa utilizzare prodotti o miscele classificate con frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd e/o classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

che non possano essere utilizzati prodotti vernicianti (compresi catalizzatori, diluenti e solventi) contenenti impurità superiori complessivamente allo 0,1% in peso e/o contenenti Cromo, Piombo, Cadmio nella pigmentazione;

pertanto, che debba essere osservato quanto previsto dall'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che le attività di riparazione e costruzione degli elementi in legno costituenti l'imbarcazione debbano essere sempre eseguite con i relativi sistemi di aspirazione, abbattimento delle polveri e convogliamento in atmosfera al camino emissivo E3 regolarmente in funzione;

che tali attività siano tecnicamente riconducibili all'allegato 5, punto 5.11, della D.G.R. n. 808/2020;

di applicare per l'attività di resinatura il limite complessivo di COV pari a 20 mg/Nm^3 come indicato dal D.Lgs.152/2006, Parte V, Allegato I, Parte 4, Tabella D, fermo restando il rispetto del valore di 5 mg/Nm^3 se presenti composti appartenenti alla classe I della medesima Tabella D e che per l'attività di resinatura non sono previste operazioni meccaniche di finitura che possono generare polveri;

che le attività di taglio con plotter dei tessuti preimpregnati e il taglio manuale del materiale di rinforzo siano da considerarsi come attività "scarsamente rilevanti" per il comparto emissioni in atmosfera (vedi Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., punto kk-quinquies: attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti);

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

che la Società debba mantenere un idoneo registro d'impianto vistato preventivamente dalla Città Metropolitana di Genova, ove annotare le materie prime utilizzate nelle lavorazioni del ciclo produttivo soggette all'obbligo di esecuzione sotto aspirazione, abbattimento e convogliamento in atmosfera come sopraindicato, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria afferenti all'assetto emissivo dello stabilimento e le date delle analisi periodiche;

che la Società debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati, sia a solvente che all'acqua;

necessario, alla luce di quanto sopra indicato, di sostituire integralmente le prescrizioni dell'A.D. n.1081 del 12/05/2023 con quelle riportate in allegato 1 al presente atto;

Rilevato che

la Società ha comunicato che l'attività svolta non è ricompresa tra quelle di cui all'articolo 275 e relativo Allegato III del D.Lgs. n. 152/2006, punto 2, tabella 1;

le operazioni di incollaggio vengono eseguite a rullo o pennello utilizzando colle in quantità non superiore a 100 kg/g, con contenuto di solvente nullo e privi di isocianati e sostanze ritenute cancerogene come individuate in Tabella A.1 alla Parte II, Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che

il quantitativo massimo di solvente immesso in atmosfera per la verniciatura debba essere inferiore a 5 tonnellate/anno;

che le attività di incollaggio come sopra indicate non siano soggette ad autorizzazione per il comparto emissioni in atmosfera e pertanto non siano applicate prescrizioni e limiti alle emissioni generate da tali operazioni;

Atteso che i rifiuti prodotti dalle attività svolte presso lo stabilimento sono stoccati presso un'apposita area di deposito temporaneo, posta all'interno del capannone. Qualora dovesse rendersi necessario disporre una zona di deposito temporaneo dei rifiuti sull'area esterna, identificata con apposita cartellonistica, è previsto l'utilizzo di idonei contenitori, aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili con i rifiuti stoccati, collocati su apposito bacino di contenimento in caso di rifiuti liquidi, al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che le attività svolte da San Giorgio S.r.l. nelle aree esterne dell'insediamento in esame non siano ricomprese nell'elenco di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009, e che pertanto lo stabilimento non sia assoggettato alla disciplina del sopracitato regolamento in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

Atteso altresì che in data 07.04.2025 l'ufficio Scarichi e Tutela delle Acque della Città Metropolitana di Genova ha fornito il proprio parere di competenza le cui conclusioni hanno evidenziato la necessità di riportare nel presente atto raccomandazioni al fine di garantire una corretta gestione dei reflui derivanti dalle attività svolte da San Giorgio S.r.l. nello stabilimento sito in Calata Gadda, nel Porto di Genova, prevenendo contestualmente la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;

Preso atto che in data 18.12.2024 è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia alla competente Prefettura tramite BDNA, riscontrata positivamente il 20.12.2024;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Dato atto

che gli oneri istruttori pari a € 400,00 risultano essere stati corrisposti per il comparto emissioni in data 23.09.2024, tramite piattaforma PagoPa;

che la Società in data 15 aprile u.s. ha provveduto ad integrare il pagamento, tramite PagoPa, con la somma di € 40,00, richiesta con nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 22828 del 14.04.2025, in considerazione del fatto che la modifica presentata ha determinato una istruttoria estesa all'intero stabilimento;

Vista

la relazione istruttoria per le emissioni in atmosfera che vale anche come relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 18906 del 27.03.2025;

dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo della San Giorgio S.r.l. presso lo stabilimento di Calata Gadda – Genova Porto, è quello riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Laura Moramarco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto inoltre che in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere all'aggiornamento

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

dell'Autorizzazione Unica Ambientale di San Giorgio S.r.l. relativa all'attività svolta presso il sito di Via del Molo Vecchio, Calata Gadda, Genova, con le prescrizioni riportate nella allegata parte dispositiva;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

A. di aggiornare e sostituire l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana con A.D. n. 1081 del 12.05.2023 a San Giorgio S.r.l. per lo stabilimento sito in Via del Molo Vecchio, Calata Gadda, Genova;

B. di autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. di sostituire integralmente le prescrizioni per il comparto emissioni in atmosfera contenute nell'A.D. n. 1081/2023 con quelle riportate in Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

D. di prendere atto, relativamente alla materia acustica, del parere rilasciato dal Comune di Genova, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

E. di inviare ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

RACCOMANDA

quanto segue:

- le acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio natanti ed eventuali acque di sentina dovranno essere raccolte e gestite quali rifiuti liquidi, per il cui smaltimento *ex situ* dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento, comprese le analisi di caratterizzazione del rifiuto eseguite per ogni conferimento annuale e/o per ogni variazione significativa del processo, come generalmente richiesto dagli impianti di conferimento rifiuti, dovrà essere conservata dal Titolare (produttore del rifiuto) e messa a disposizione su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
- la gestione del sistema di raccolta delle acque reflue di lavaggio dovrà sempre garantire la disponibilità di un volume utile sufficiente all'accumulo dei reflui prodotti dalle attività di lavaggio, ai fini del successivo invio a smaltimento *ex situ*;
- prima dell'inizio di qualunque attività di lavaggio natanti nell'area appositamente dedicata, dovranno necessariamente essere verificati la pulizia delle canalette costituenti il sistema di raccolta, la funzionalità del sistema di pompaggio, l'integrità ed il grado di riempimento del serbatoio di accumulo;
- ogni qual volta venga terminata un'attività svolta nell'area esterna dello stabilimento, dovrà essere effettuata la pulizia a secco della superficie di lavoro; non potrà in alcun caso essere effettuato il lavaggio dell'area esterna di lavoro, salvo il caso in cui l'attività sia svolta nell'area adibita al lavaggio natanti, dotata di apposito sistema di raccolta delle acque reflue;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- le operazioni di lavaggio e/o manutenzione delle carene nell'area esterna dello stabilimento potranno essere svolte esclusivamente in assenza di precipitazioni atmosferiche;
- la Società dovrà porre in essere una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile dell'area adibita all'attività di lavaggio natanti, che dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque reflue contaminate;
- le modalità gestionali del sistema di raccolta delle acque, in condizioni di attività in esercizio e non, dovranno garantire la separazione delle acque reflue di lavaggio, necessariamente convogliate al serbatoio di accumulo e gestite quali rifiuti liquidi, dalle acque meteoriche di dilavamento non contaminate, che dovranno invece essere allontanate, al fine di prevenirne la possibile contaminazione ovvero la miscelazione con i reflui derivanti dalle attività svolte;
- tutta la strumentazione asservita ai sistemi di gestione e raccolta delle acque reflue dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione, al fine di garantirne l'efficienza;
- la rete di raccolta e convogliamento delle acque reflue asservita all'area adibita al lavaggio natanti dovrà essere mantenuta perfettamente efficiente e costantemente libera da detriti; i materiali grossolani rimossi dovranno essere smaltiti *ex situ* come rifiuti, in conformità alla normativa vigente;
- tutti i prodotti chimici utilizzati nelle attività svolte nello stabilimento (vernici, solventi, diluenti, prodotti antivegetativi, resine, etc.) dovranno essere stoccati al riparo di eventi meteorici ed i contenitori/fusti mantenuti sempre perfettamente chiusi;
- per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici utilizzati per le attività svolte nello stabilimento dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto;
- qualora dovesse rendersi necessario disporre una zona di deposito temporaneo rifiuti sull'area esterna, tutti gli eventuali rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in idonei contenitori, aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili e collocati su apposito bacino di contenimento, al fine di contenere eventuali sversamenti accidentali;
- ogni modifica del sistema di gestione e raccolta delle acque reflue dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque della Città Metropolitana di Genova.

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- San Giorgio S.r.l.;
- Comune di Genova;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 95 dalla data di presentazione dell’istanza di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (18/11/2024), tenuto conto della sospensione per richiesta integrazioni dal 19/12/2024 al 17/02/2025.

Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale